

COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 03/12/2018

// ORIGINALE

/ X/ COPIA

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui al Titolo II Relazioni Sindacali e Partecipazione del CCNL 22.01.2004.

=====

L'anno **2018**, il giorno **tre**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:30**, presso la sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. **Mario Pepe**

e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
PEPE MARIO	X	
COSTANTINO GIOVANNI	X	
FORLANO PIERO	X	
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI	3	

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti **PARERI FAVOREVOLI**:

/X/ Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// Il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 40 del D. Lgs.vo n. 165/2001, il quale testualmente prevede:

- al comma 1, che *“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

- al comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati, ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”*;

- al comma 3 quinquies, che *“...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso*

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque

anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- al comma 3 sexies, che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

- al comma 4 che “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto in data 21 maggio 2018, in particolare il titolo II – rubricato “relazioni sindacali” da cui si evince che:

- deve essere costituita la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di datoriale tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

RITENUTO necessario costituire la delegazione con numero 2 componenti, attribuendo la funzione di Presidente al Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria dell'Ente, Assessore Comunale, dott. Giovanni Costantino.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000.
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione Trattante di Parte Pubblica sia costituita da numero 2 componenti e che il Presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;
- 2) DI NOMINARE** componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:
 - dott. Giovanni Costantino – Assessore Responsabile del Servizio - Presidente;
 - arch. Vincenzo Capasso – funzionario - componente;
- 3) DI DARE ATTO** che i componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- 4) DI DARE ATTO**, altresì, che la Delegazione Trattante di Parte Pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- 5) DI PRECISARE** che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
- 6) DI DARE** comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n. 267/2000;
- 7) DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di avviare le trattative, al fine di sottoscrivere il CCDI 2018 entro la fine dell'esercizio finanziario in corso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 07/12/2018, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 07/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva il **03/12/2018**;

- o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 07/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria !! Uff. Anagrafe !! VV.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 07/12/2018